

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Sezione specializzata in materia d'Impresa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente

dott.ssa Song Damiani Giudice relatore

dott.ssa Alessia Dattilo Giudice

all'esito della camera di consiglio,

letti gli atti e udito il giudice relatore,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo n. 2315/2021 R.G. vertente

TRA

SERAFINO NUCERA (C.F. NCRSFN65E23F1127), in proprio e in qualità di Amministratore Unico della SVI.PRO.RE. (P.IVA 01452610809), rappresentato e difeso in giudizio dall"Avv. Fabrizio Scotto (C.F. SCTFRZ75A27H224B), giusta procura rilasciata in calce al proprio atto di citazione;

ATTORE-

CONTRO

SVI.PRO.RE SPA – INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (P. IVA 01452610809), in persona dell'amministratore *pro tempore* signor Michele Rizzo (C.F. RZZMHL66D29H224O), rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Maurizio



Romolo (C.F. RMLMRZ66P01H224M) e Gabriella Ruggiero (C.F. RGGGRL66C42E041U), giusta procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA-

Oggetto: Impugnazione di delibera assembleare e del CdA

Conclusione delle parti: all'udienza del 06/06/2022 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritte depositate telematicamente.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Serafino Nucera, in proprio e in qualità di Amministratore Unico della SVI.PRO.RE., citava in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la SVI.PRO.RE. S.P.A.- Iniziative per la Promozione dello Sviluppo Economico della Provincia di Reggio Calabria, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza difesa ed eccezione: In via cautelare ed urgente, sospendere, fino alla decisione di merito ex art. 2378 c.c., l'esecuzione e l'efficacia della delibera con la quale è stata ratificata la nomina del dott. Michele Rizzo quale Amministratore Unico della SVI.PRO.RE. Spa, deliberazione assunta dall'Assemblea totalitaria del 7 giugno 2021, nonché di ogni presupposta, collegata e/o conseguente deliberazione al fine di evitare che, nelle more del presente giudizio, dal perdurare dei suoi effetti possa essere arrecato pregiudizio alle ragioni dell'attore; nel merito, accertare e declarare la nullità della deliberazione assunta dall'Assemblea totalitaria del 7 giugno 2021 ex art. 2379 c.c., per mancanza della convocazione; In subordine, annullare la deliberazione assunta dall'Assemblea totalitaria del 7 giugno 2021 ex art. 2377, per violazione delle disposizioni legislative e statutarie in tema di procedimento assembleare; disporre il risarcimento del danno subito dall'attore in conseguenza della anticipata sostituzione con il nuovo Amministratore unico rispetto i termini di legge per come evidenziato in parte motiva, nella misura che verrà provata e quantificata in corso di causa ovvero ritenuta dal Tribunale adito equa e di giustizia. Il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio".

Con comparsa di costituzione e risposta del 05 novembre 2021, si costituiva la SVI.PRO.RE S.P.A. – Iniziative per la Promozione dello Sviluppo Economico della Provincia di Reggio Calabria in persona dell'amministratore *pro tempore* Michele Rizzo, la



quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo, in particolare, al Tribunale di Catanzaro di: "accertare e dichiarare la competenza arbitrale per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto sociale, in relazione a tutte le domande spiegate dall'attore anche risarcitorie ed in via cautelare, e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese; in via subordinata, e nella denegata ipotesi di esame e trattazione della controversia, rigettare ogni conclusione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, compresa la domanda cautelare di sospensiva per assenza di fumus e periculum, con vittoria di spese e competenze di lite".

Successivamente la causa veniva istruita mediante deposito di memorie e sintetiche note scritte, rilevando, altresì, che con memoria scritta del 13/01/2022 parta attrice dichiarava di abbandonare l'istanza cautelare e di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 07 giugno 2021.

Infine, all'udienza del 06/06/2022 il Giudice lette le note depositate dalle parti, visti gli atti e la documentazione allegata dalle parti, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

*** *** *** ***

In via pregiudiziale, è necessario rilevare quanto contenuto nell'art. 27 dello Statuto vigente della Svi.Pro.Re S.p.A. in tema di competenza arbitrale, il quale prevede al comma 1 che: "le controversie o contestazioni che dovessero sorgere fra il socio unico e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati fra professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e notai, antro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale in caso di mancata nomina."

Sempre il suddetto articolo 27, al comma 2, specifica che: "Il collegio arbitrale nominerà tra i suoi componenti il Presidente, presso il quale è stabilita la sede della liquidazione, e deciderà pro bono et aequo senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile" (v. all. n. 9 fasc. parte convenuta). Ebbene, nel caso in esame parte attrice sostiene di agire in qualità di Amministratore unico della società convenuta ancora in carica.



Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 808 quater c.p.c., la clausola compromissoria si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto e dal rapporto cui l'accordo stesso si riferisce e, quindi, anche se il citato art. 27 non menziona espressamente l'impugnazione delle delibere assembleari, si ritiene che lo stesso trovi comunque applicazione.

Sul punto l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione afferma che "È sufficiente che la clausola dello statuto sociale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie tra i soci o tra la società e i soci relative all'attività sociale per determinare la competenza degli arbitri per le liti aventi ad oggetto l'annullamento delle delibere assembleari." (v. Cass. 28/08/2015, n.17283).

Quindi, non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo la quale, trattandosi di una nullità insanabile, la stessa non potrebbe essere devoluta alla valutazione arbitrale.

Infatti, l'art. 806 c.p.c. individua l'ambito dell'applicabilità della convenzione di arbitrato alle controversie su diritti disponibili e la disponibilità deve essere commisurata al diritto oggetto della controversia e non alle questioni che gli arbitri dovrebbero sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti *incidenter tantum*.

Ancora, con la pronuncia già citata, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: "l'indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge." (v. Cass. 28/08/2015, n.17283).

Detto ciò, la pretesa nullità della delibera assembleare del 07 giugno 2021 per omessa convocazione avanzata da Nucera Serafino, il quale assume di essere ancora formalmente in carica, deve ritenersi non ricompresa tra le ipotesi di nullità ex art. 2379 c.c., non tutelando affatto un diritto indisponibile.

Orbene, dalla documentazione in atti, è emerso che l'assemblea si è tenuta in forma totalitaria ed è stata convocata comunque in maniera legittima dal Collegio sindacale, in conformità a quanto previsto dall'art. 14.1 dello Statuto societario (v. all. nn. 11-12 fasc. parte convenuta), con la conseguenza che non può essere sufficiente la mera prospettazione strumentale della domanda di nullità, a prescindere dalle problematiche ad essa sottostanti, per assumere l'esistenza di un diritto indisponibile e così sviare la competenza arbitrale e investire il giudice ordinario, altrimenti l'efficacia stessa della



clausola di competenza arbitrale verrebbe ad essere rimessa alla libera scelta della parte di come qualificare la domanda all'interno di una competenza "riservata".

Inoltre, tale conclusione trova conferma implicita anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che sebbene diretta all'esclusione del socio, può ritenersi applicabile anche all'esclusione dell'ex amministratore: "La giurisprudenza di questa Corte ha giustamente affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile - che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio - e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.): in tale ultimo ambito non può essere sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011; cfr. Cass. n. 16625 del 2013, in tema di società di capitali").

Infine, per quanto riguarda l'eccezione formulata dall'odierno attore secondo la quale, agendo il Nucera, anche in proprio non sarebbe destinatario della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto, non ci si può esimere dal rilevare che, ove così fosse, ciò comporterebbe paradossalmente il venir meno di qualsivoglia presupposto di fatto dell'azione, poiché in detta posizione il Nucera non aveva né il potere di convocare l'assemblea né tantomeno il diritto di ricevere l'avviso di convocazione.

Oltretutto, dagli atti di causa è anche emerso come la Società convenuta abbia continuato a svolgere regolarmente la propria attività ed a perseguire i propri fini sociali, con la conseguenza che qualsiasi doglianza della delibera assembleare impugnata è da ritenersi ampiamente superata con la successiva deliberazione del 27/07/2021, mai impugnata, che ha definitivamente approvato il bilancio di esercizio debitamente depositato nel Registro delle imprese (v. all. n. 14 fasc. parte convenuta).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di dover dichiarare, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto vigente della Svi.Pro.Re S.P.A., con conseguente rimessione del presente giudizio innanzi al Collegio Arbitrale entro novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in



applicazione del d.m. 2014 n. 55, valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e la dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro in favore del Collegio Arbitrale per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto vigente della Svi.Pro. Re. S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Fissa il termine di giorni 90 (novanta) per la rimessione del presente giudizio innanzi al collegio arbitrale;
- Condanna Serafino Nucera alla rifusione delle spese di lite in favore della SVI.PRO.RE. S.p.A. che si liquidano in € 2.768,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023

Il Giudice estensore

dott.ssa Song Damiani

Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Belcastro

